



del vecchio portafoglio A.P. -

Per la nuova emissione stabilì di applicare la contingenza soltanto sulle polizze ordinarie e nella misura massima prevista dal decreto legislativo, cioè del 5% per le assicurazioni caso morte o miste e del 3% per le assicurazioni caso vita o a premio unico.

L'Amministrazione dell'Istituto stabilì infine di devolvere il 50% dei relativi proventi a favore delle Agenzie generali per alleviarle da taluni oneri di contingenza.

Con provvedimento del 5 agosto 1948, l'Istituto ridusse poi il diritto di contingenza sui contratti caso morte e misti di nuova emissione dal 5% al 3% del premio e successivamente, con decorrenza 29 aprile 1950, stabilì di accordare l'abuso del diritto in questione sui nuovi contratti da £ 1.000.000 e oltre ogni qualvolta le Agenzie generali interessate l'avessero richiesto.

L'organizzazione periferica